

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE RIPARATORI PSA-STELLANTIS ENTE DEL TERZO SETTORE**

**Art. 1 – Denominazione dell'Associazione**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo N. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), come modificato dal Decreto Legislativo N. 105 del 3 agosto 2018, e, in quanto compatibile, del Codice Civile, un’associazione avente la seguente denominazione “Associazione Riparatori PSA-STELLANTIS Ente del Terzo Settore”, siglabile “A.R.PSA-STELLANTIS Ente del Terzo settore”, d’ora in avanti denominata “Associazione”.

L’Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” all’atto della sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora in avanti RUNTS).

**Art. 2 – Sede dell'Associazione**

L’Associazione ha sede in Susa (TO), Via dell’artigianato N. 12

**Art. 3 – Durata dell'Associazione**

L’Associazione ha durata illimitata.

**Art. 4 – Scopo e finalità dell'Associazione**

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi delle attività di interesse generale, come individuate e stabilite dal successivo art. 5 del presente statuto sociale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

**Art. 5 – Attività dell'Associazione**

Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 4, l’Associazione si propone l’esercizio in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del DLgs. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende:

- Promuovere e organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, ricerche, eventi culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- Sostenere la crescita professionale dei propri soci, affinché questo porti ad uno sviluppo economico degli stessi;
- Contribuire alla diffusione ed alla conoscenza delle problematiche inerenti alla gestione, alla conduzione di un'attività di officina di riparazione di auto e moto;
- Intrattenere rapporti di collaborazione con i Marchi del Gruppo mandatario di ogni officina associata al fine di migliorare ed implementare i servizi da offrire alla clientela;
- Discutere preventivamente le azioni suggerite dai Marchi per l'anno di esercizio curando gli interessi economici della rete;
- Discutere con i Marchi i trattamenti economici relativi agli interventi in garanzia ed i rapporti con piattaforme garanzie;
- Delineare i percorsi formativi degli operatori delle officine associate seguendo le linee guida dei Marchi;
- Promuovere e curare l'aspetto e l'immagine delle sedi delle officine associate e l'abbigliamento dei relativi operatori seguendo le linee guida dei Marchi, ricercando forniture ed offerte di mercato vantaggiose;
- Esercitare l'attività di "Gruppo d'acquisto" per merci, attrezzature, ricambi, lubrificanti e quant'altro inerente all'attività di autoriparazione;
- Promuovere e sostenere studi, ricerche ed ogni altra attività inerente tutte le espressioni della vita di un'autofficina di riparazione;
- Pubblicare e diffondere on line un bollettino periodico di informazioni inerenti alle tematiche associative denominato "*La voce della rete news*";
- Attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero in senso lato, quali sala musica, sala lettura, sala riunioni, sala audiovisivi;
- Organizzare e promuovere viaggi, corsi e centri di addestramento inerenti e connessi con

l'attività di autoriparazione in genere;

- Promuovere la formazione professionale in modo tale da formare professionisti del settore, promuovere ed esercitare l'aggiornamento professionale;
- Realizzare e promuovere laboratori professionali;
- Favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare l'Associazione stessa al raggiungimento dei propri fini;
- Stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

Ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale:

a) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui previa autorizzazione dell'Assemblea;

b) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;

c) gestire, affittare, ed assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

e) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività di conduzione e gestione di impianti sportivi e di somministrazione di alimenti e bevande o similari;

f) svolgere ogni altra attività strumentale o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'attività**

L'Associazione realizza le attività di interesse generale individuate nel precedente art. 5 in

forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

A tal fine l'organo amministrativo, nel realizzare le attività sociali, dovrà attenersi a tale criterio. Così pure la programmazione dell'esercizio delle stesse attività dovrà essere effettuata osservando le predette modalità.

L'Associazione svolgerà le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Al volontario possono essere rimborsate le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro il limite massimo ed alle condizioni preventivamente stabilite.

### **Art. 7 - Democraticità**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

### **Art. 8 – Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative;
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi, sia di persone, sia di enti pubblici o privati;
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- Introiti dalle attività di cui all'art. 5 del presente statuto;
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- Attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività sociali previste dallo statuto.

#### **Art. 9 – Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 10 – Ammissione e numero degli associati**

Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi e le finalità dell'Ente e che si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 11 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

Sono soci le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea dei soci.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.

Chi intendesse essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La richiesta di ammissione presentata da altri Enti del Terzo Settore o da Enti senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 13.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Art. 12 – Diritti ed obblighi degli associati**

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.

Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e delle modifiche allo statuto;
- consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- frequentare i locali dell'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo;
- approvare i bilanci annuali;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

I soci minorenni hanno diritto di partecipare alle delibere associative per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o federazioni di secondo livello a cui anche l'“Associazione Riparatori PSA-STELLANTIS Ente del Terzo Settore” aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la stessa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **Art. 13 – Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

#### **Art. 14 – Espulsione del socio**

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente

all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 15 – Quota associativa**

I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

#### **Art. 16 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Segretario-Tesoriere;
5. l'Organo di controllo (ove previsto dalla legge).

#### **Art. 17 – L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

**Ciascun associato ha diritto ad un voto. Non è ammessa la delega.**

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal libro degli associati. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le



adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

#### **Art. 18 – Assemblea ordinaria dei Soci**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiori a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- approva gli indirizzi generali ed i programmi d'attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e la

revoca;

- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti e le sue variazioni:
- delibera sulla quota associativa annuale;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

Le delibere assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 – Assemblea straordinaria dei soci**

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 17.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre/quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **Art. 20 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- proporre all'Assemblea la quota associativa annuale;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio d'esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- approvare norme e regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- coordinare la gestione delle varie articolazioni dell'Associazione;
- deliberare i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e delle altre articolazioni dell'Associazione;
- nominare il Comitato elettorale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 11, nominati dall'Assemblea per la durata di anni quattro. Il loro mandato scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio.

I suoi membri possono essere riconfermati senza limitazioni di sorta.

Ciascun Consigliere nominato dovrà accettare per iscritto la carica entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della nomina. In caso di mancata accettazione entro detto termine l'organo competente a termine del presente statuto dovrà provvedere a reintegrare l'organo con nomina del primo escluso.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio direttivo, per incarichi

relativa a attività non connesse alla carica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

**Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi**, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente dalla maggioranza dei componenti del Consiglio o dell'Organo di revisione.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con almeno dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe tra i Consiglieri.

Le votazioni sono normalmente palesi, ma possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune delle proprie funzioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 21 – Decadimento del consigliere o del Consiglio**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari; dopo tale soglia il Direttivo decade. Il Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

~~In caso di dimissioni o di decadimento di uno o più consiglieri, qualora siano rimasti in carica i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri in carica possono cooptare i nuovi~~

~~consiglieri che rimarranno in carica fino alla prima Assemblea dei soci. La prima Assemblea dei soci dovrà confermare i consiglieri cooptati. I consiglieri così confermati rimarranno in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.~~

## **Art. 22 – Presidente**

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca (per gravi motivi) decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente inoltre:

- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- firma gli atti e quando occorre si adopera per l' esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed alla tenuta dei rapporti con le autorità pubbliche;
- sovrintende ai rapporti interni tra gli organi dell'Associazione;
- esercita le deleghe a lui attribuite dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente potrà rilasciare procure speciali anche a terzi per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.

Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio Direttivo che deve essere convocato immediatamente dall'assunzione del provvedimento presidenziale.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

## **Art. 23 – Il Segretario-tesoriere**

Qualora si renda necessario, verrà nominato dall'Assemblea, a maggioranza di voti, il Segretario-tesoriere. Egli redige il verbale delle riunioni e provvede al normale andamento dell'Associazione.

Il Segretario-tesoriere dirige l'amministrazione dell'Associazione, incaricandosi dell'esazione delle

entrate e della tenuta dei libri contabili e sociali, compreso il libro soci.

#### **Art. 24 – Organi di controllo**

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo composto da tre membri. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 25 – Revisione legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **Art. 26 – Esercizio finanziario e Bilancio d'esercizio**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone per l'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### **Art. 27 – Bilancio sociale**

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale.

### **Art. 28 – Libri sociali**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Presidente;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Presidente;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Presidente;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associati, previa richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvederà a far visionare i libri sociali entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

### **Art. 29 – Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione,

attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

### **Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulla.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui sopra avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### **Art. 31 – Disciplina residuale**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), come modificato dal Decreto Legislativo N. 105 del 3 agosto 2018, e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.